Prot. n.13700 del 03/11/2017

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
n.330 del 03/11/2017

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N.206 DEL 18.07.2017 E NUOVA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ELIMINAZIONE DI PERICOLO PER LA PRIVATA E PUBBLICA INCOLUMITA' FABBRICATO IN C.DA TROCCHIARO N.3

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*"

PREMESSO che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, con ulteriori forti scosse avvenute, rispettivamente in data 26/10/2016, in data 30/10/2016 e da ultimo in data 18.01.2017, hanno interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

VISTA la richiesta di sopralluogo presentata in data 27.12.2016 prot. 15366 dalla sig.ra **CINTI CATERINA** nata a Civitanova Marche il 05.04.1961 e residente a Bologna in Via E. Ferrari 28, per l'immobile di proprietà sito in C.da Trocchiaro n.3, loc.tà Monteverde a Montegiorgio relativamente ai danni causati dal sisma del 24.08.2016 e del 26/30.10.2016;

VISTA la "*Scheda FAST per il Rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-terremoto*", redatta, in data **21.04.2017**, dai componenti della squadra d'ispezione n. **MR1482** del dipartimento della Protezione Civile, relativamente al fabbricato sito in Montegiorgio in C.da Trocchiaro n.3, loc.tà Monteverde identificato rispettivamente con scheda n. 003 numero aggregato 02486 51 dal quale si evidenzia che il fabbricato in questione risulta: "*RUDERE* ";

PRESO ATTO che la scheda FAST, sopra richiamata, erroneamente identificava il fabbricato con numero di aggregato 002486 51, anziché 02488 51, come comunicato dal Responsabile del Servizio Urbanistica - Ambiente al CCR e alla Struttura di Missione con nota prot.n.9028 del 18/07/2017;

VISTO quanto previsto dal D.L. 189 del 17.10.2016, convertito in legge n. 229 del 15.12.2016 che all'art.lo 10 commi 1 prevede " *Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttive che, alla data del 24.agosto.2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26.0ttobre.2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi in quanto erano collabenti ,fatiscenti ovvero inagibili......*"

VISTO, inoltre, che sempre ai sensi dell'art.lo 10 comma 3 del D.L. 189 del 17.10.2016, convertito in legge n. 229 del 15.12.2016 per gli immobili **dichiarati collabenti, fatiscenti ovvero inagibili** è possibile accedere al contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile e per la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area, sulla base di specifici provvedimenti e nei limiti delle risorse disponibili.

ACCERTATO che dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER"" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno l'immobile in oggetto è distinto al foglio n. **40** del Comune di Montegiorgio, con la particella n. **175**, sub. **3** risulta intestata a:

Eredi BERDINI ROSA, nata a Sant'Elpidio a Mare il 27.12.1930, usufruttuaria per 10/40 (Defunta)
Eredi CINTI ADOLFO, nato a Montegiorgio il 08.07.1925, proprietà per 10/40 (Defunto)
CINTI CATERINA, nata a Civitanova Marche il 05.04.1961, nuda proprietà per 5/40
CINTI GIUSEPPE nato a Civitanova Marche il 21.04.1963, nuda proprietà per 5/40
CINTI MIRCO nato a Milano il 08.05.1955, proprietario per 5/40
ILARI ROBERTO nato a Montegiorgio il 11.02.1942, proprietario per 10/40
PICCHIETTI ADRIANA nata a Castelfidardo il 12.08.1946, proprietario per 5/80
PICCHIETTI MARIA nata a Castelfidardo il 05.06.1952, proprietario per 5/80

PRESO ATTO che la Sentenza del Tribunale Civile di Fermo, RGAC n.275/03, trasmessa dal Sig. Roberto Ilari, con *Comunicazione* Prot. n.10346 del 24/08/2017, con oggetto *Divisione Giudiziale*, stabilisce che i proprietari dell'immobile, individuato catastalmente al foglio n. 40 con la particella n.175, sub.3 sono:

- CINTI CATERINA nata a Civitanova Marche il 05.04.1961,
- CINTI GIUSEPPE nato a Civitanova Marche il 21.04.1963;

PREMESSO che in data 18/07/2017 è stata emessa Ordinanza Sindacale n.206 per il divieto di utilizzo dell'immobile sito in Via Trocchiaro n.3, a seguito di sopralluogo FAST del 21.04.2017;

PRESO ATTO che, per quanto sopra riportato, l'Ordinanza Sindacale n.206 del 18/07/2017 è stata, erroneamente, emessa nei confronti dei signori:

- CINTI CATERINA nata a Civitanova Marche il 05.04.1961 e residente in Via E. Ferrari n. 28, 40138 Bologna (BO)
- CINTI GIUSEPPE nato a Civitanova Marche il 21.04.1963 e residente in Via D'Annunzio n.188, 62012 Civitanova Marche (MC)
- CINTI MIRCO nato a Milano il 08.05.1955 e residente in Via Acquadro n.7, 21022 Azzate (VA)
- ILARI ROBERTO nato a Montegiorgio il 11.02.1942 e residente in Via Guido Rossa, 63833 Montegiorgio (FM)
- PICCHIETTI ADRIANA nata a Castelfidardo il 12.08.1946 e residente in Via Flaminia II n.134, 60027 Osimo (AN)
- PICCHIETTI MARIA nata a Castelfidardo il 05.06.1952 e residente in Via Caravaggio n.201, 65125 Pescara (PE)

RITENUTO pertanto, opportuno prendere atto di quanto evidenziato disponendo, conseguentemente, la revoca dell'Ordinanza Sindacale n.206 del 18/07/2017;

ACCERTATO che le cause delle precarie condizioni statiche e strutturali del fabbricato sopra descritto non sono attribuibili agli eventi sismici in atto nel nostro territorio ma a condizioni pregresse.";

VISTO il D.lgs 18.agosto.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza sindacale ai sensi di quanto disposto dall'art.lo 50, comma 5 dello stesso T.U.E.L. e dall'art.lo 54 comma 4 come riformulato dal D.L. 25.maggio.2008 n. 92 e convertito in L. 125/2008;

VISTO che la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez IV, 25.09.2006 n. 5639- Cons. Stato Sez. V, 28.03.2008, n. 1322; Cons. Stato, Sez. V, 10.022010, n 670) ha riconosciuto al Sindaco il potere di ordinanza anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo e per le quali non si era intervenuto in precedenza, essendo a tal fine sufficiente la permanenza dello stato di pericolo al momento dell'emanazione del provvedimento;

VISTA della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.10.2014 in virtù della quale non sussiste l'obbligo di avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art.lo 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. quando l'ordinanza contingibile ed urgente non possa tollerare il previo contraddittorio con l'interessato a pena di svuotamento di quella effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l'istituto in questione….;

RITENUTO, pertanto, indispensabile provvedere alla messa in sicurezza dell'immobile attraverso opportune opere provvisionali, la verifica strutturale da parte di un tecnico di fiducia, il costante controllo del quadro fessurativo ed eventuali transennamenti atti a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, disponendo nel contempo l'eventuale sgombero immediato dell'immobile sopra descritto da cose e persone;

CONSIDERATO, dunque, che l'immobile distinto in catasto al Foglio n 40 con la particella 175, sub. 3 rappresenta, per il suo stato precario, concreto e reale motivo di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, quindi, sussistono i presupposti di urgenza e pericolo;

VISTO decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) il quale riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabili;

VISTO l'art.lo 650 del Codice Penale che prevede in caso di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità: "*.....chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di Giustizia o di Sicurezza pubblica o di Ordine Pubblico o di igiene è punito, se i fatto non costituisca un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda* ....." ;

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

REVOCA

la propria Ordinanza n. 206 del 18/07/2017 emessa nei confronti dei sig.ri:

- CINTI CATERINA nata a Civitanova Marche il 05.04.1961 e residente in Via E. Ferrari n. 28, 40138 Bologna (BO)
- CINTI GIUSEPPE nato a Civitanova Marche il 21.04.1963 e residente in Via D'Annunzio n.188, 62012 Civitanova Marche (MC)
- CINTI MIRCO nato a Milano il 08.05.1955 e residente in Via Acquadro n.7, 21022 Azzate (VA)
- ILARI ROBERTO nato a Montegiorgio il 11.02.1942 e residente in Via Guido Rossa, 63833 Montegiorgio (FM)
- PICCHIETTI ADRIANA nata a Castelfidardo il 12.08.1946 e residente in Via Flaminia II n.134, 60027 Osimo (AN)
- PICCHIETTI MARIA nata a Castelfidardo il 05.06.1952 e residente in Via Caravaggio n.201, 65125 Pescara (PE)

e, al contempo,

ORDINA

Ai signori,

- CINTI CATERINA nata a Civitanova Marche il 05.04.1961 e residente in Via E. Ferrari n. 28, 40138 Bologna (BO)
- CINTI GIUSEPPE nato a Civitanova Marche il 21.04.1963 e residente in Via D'Annunzio n.188, 62012 Civitanova Marche (MC)

in qualità di comproprietari dell'immobile sito in Montegiorgio in C.da Trocchiaro n.3, loc.tà Monteverde e contraddistinto al N.C.E.U del Comune di Montegiorgio al Foglio n. **40** con la particella n. **175** sub. **3**, il divieto immediato di utilizzo dell'immobile sopra descritto.

Il divieto è esteso ad eventuali locatari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'immobile in questione nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici di messa in sicurezza dell'immobile.

I proprietari o gli aventi titolo dovranno compiere immediatamente i lavori con opere provvisionali necessarie per la messa in sicurezza dell'immobile e per il ripristino delle condizioni atte a garantire la pubblica e privata incolumità entro e non oltre sette giorni (7gg) dalla notifica della presente ordinanza.

I proprietari o gli aventi titolo dovranno nominare un tecnico qualificato che attesti l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza attraverso apposita perizia da trasmettere all'Amministrazione entro e non oltre trenta giorni (30gg) dalla notifica della presente ordinanza.

COMUNICA

- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
   a. Prefettura di Fermo, PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it
   b. Ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: tap20530@pec.carabinieri.it
   ognuno per quanto di propria competenza.
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. L'Ufficio di Polizia Municipale cui la presente parimenti é inoltrata, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

IL SINDACO
Dott. Armando Benedetti

COMUNE DI MONTEGIORGIO - Fermo